

Cessioni del 110%, dal Fisco la guida per sanare gli errori

Il quadro. Via libera delle Entrate a nuove istruzioni sui bonus edilizi: indicazioni su dolo, colpa grave e linee guida sulle irregolarità. L'omissione delle comunicazioni rimediabile entro il 30 novembre

Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

Chi ha mancato la scadenza del 29 aprile per comunicare le cessioni dei bonus casa – compreso il 110% – avrà tempo per rimediare, a certe condizioni, fino al 30 novembre. Mentre chi ha commesso errori gravi potrà annullare le comunicazioni. Sono due dei chiarimenti della circolare 33/E di ieri delle Entrate. Un documento che illustra tra l'altro le nuove norme introdotte con la conversione dei decreti Aiuti (Dl 50/2022) e Aiuti bis (Dl 115/2022) per limitare la responsabilità degli acquirenti dei crediti alle sole ipotesi di dolo e colpa grave.

Inoltre, la circolare precisa come calcolare l'esecuzione del 30% di lavori richiesto dalla scadenza dello scorso 30 settembre per le villette (si vedano gli altri articoli e le schede).

Errori da matita rossa e blu
Allegato alla circolare c'è un modello per chiedere «l'annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti». Va sot-

essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto», come il codice fiscale del cedente o il codice intervento da cui dipende la percentuale di detrazione e il limite di spesa.

La chance al 30 novembre

Una volta ricevuta la domanda di annullamento, le Entrate ridurranno il plafond del credito compensabile in capo al cessionario. A quel punto, se non è ancora scaduto il termine annuale, si potrà inviare una nuova comunicazione. È chiaro, però, che oggi questa finestra temporale – in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue per le spese 2020 – è aperta solo per i titolari di partita Iva e i soggetti Ires, per i quali la scadenza è il 15 ottobre; per tutti gli altri, la data-limite era il 29 aprile scorso.

Ecco perché risulta preziosa la possibilità – ammessa dalla circolare – di ricorrere all'istituto della remissione in bonis, che consente l'invio tardivo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla scadenza «mancata» (cioè il prossimo 30 novembre per i soggetti «solari»).

Ci sono però alcune condizioni per sfruttare la remissione in bonis: bisogna avere i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione; l'accordo di cessione del credito o le fatture con lo «sconto» devono avere data anteriore alla scadenza precedente (29 aprile); non devono essere iniziate «attività di controllo sulla spettanza del beneficio»; infine, bisognerà pagare con F24 una sanzione da 250 euro non compensabile né riducibile con il ravvedimento (le istruzioni, in un'altra pagina, annunciano una successiva risoluzione).

Altri errori formali

Arriva il modello per cancellare gli errori sostanziali. Per le mancanze formali basta una nota via Pec

toscritto da entrambe le parti coinvolte (cedente e cessionario/fornitore) e inviato via Pec alle Entrate (annullamentocessionecrediti@pec.agenziaentrate.it).

A livello pratico, questa nuova procedura va usata quando la comunicazione – già accettata dalla controparte – è viziata da errori sostanziali ed è scaduto il termine «ordinario» per un eventuale annullamento o un invio sostitutivo (cioè il quinto giorno del mese successivo a quello di invio).

Se invece l'errore è solamente formale, la cessione è valida ai fini fiscali e l'imprecisione va segnalata mandando – alla stessa Pec – una nota sottoscritta con cui si indicano i dati corretti.

Molto importante è la classificazione degli errori da parte delle Entrate. Sono formali, ad esempio, le sviste riguardanti l'indicazione di recapiti, dati catastali, numero di pratica dell'asseverazione Enea, tipologia del cessionario, data di esercizio dell'opzione. Sono invece errori sostanziali quelli che «incidono su elementi

La circolare detta anche procedure ad hoc per correggere due errori formali piuttosto frequenti. Il primo è l'omissione del numero «1» nella comunicazione del primo Sal, che blocca gli invii successivi: vi si rimedia inviando i Sal seguenti senza il numero e il progressivo del primo invio, e mandando tali informazioni via Pec.

Il secondo errore è l'indicazione di un credito d'imposta inferiore alla detrazione che si vuole trasferire: qui la soluzione è mandare una nuova comunicazione di cessione con gli stessi dati e un importo pari alla differenza non comunicata la prima volta.

Il fac simile

I dati da indicare

Il modello con la richiesta di annullamento contiene innanzitutto il protocollo e il progressivo della comunicazione viziata da errori. Seguono i dati dei soggetti coinvolti. Serve la sottoscrizione digitale o autografa di entrambi i soggetti coinvolti. Non è valido l'invio unilaterale di una sola parte.

LA SOLUZIONE
Possibile annullare l'accettazione dei crediti ceduti e inviare il nuovo modello

I SAL
L'omissione del numero «1» nel primo si supera inviando i dati mancanti attraverso una Pec

Le principali interpretazioni

Violazioni tributarie

Limitato il concorso di fornitore o cessionario

Ai fini del concorso nella violazione tributaria la circolare delle Entrate chiarisce che al soggetto che ha concorso in una violazione è applicata la sanzione prevista per quella stessa violazione, a meno che l'errore non sia incolpevole. Dunque, come prevede l'articolo 5 del decreto 472/1997, in termini generali sull'elemento soggettivo rilevante ai fini dell'irrogazione delle sanzioni tributarie, le violazioni amministrative di natura tributaria sono punibili in caso di dolo o colpa e la sussistenza di questi elementi soggettivi rileva anche in relazione ai soggetti che hanno concorso all'illecito tributario. In sostanza, spiega ancora la circolare n. 33/E alla luce delle ultime modifiche introdotte dal decreto Aiuti bis, in caso di concorso del fornitore o del cessionario la responsabilità solidale è limitata alle sole ipotesi di dolo e colpa grave.

Gli indici di diligenza

Solo un supporto per l'attività istruttoria

La circolare 33/E/2022 torna sugli indici illustrati nelle precedenti istruzioni finalizzati a orientare l'attività del Fisco nella valutazione della sussistenza o meno, in capo agli acquirenti dei crediti, della necessaria diligenza. In particolare si chiarisce che gli indicatori sono solo istruzioni rivolte agli organi di controllo per «rendere omogenee e trasparenti le attività istruttorie», nazionale». Una elencazione che riveste carattere meramente esemplificativo, elaborata a supporto degli Uffici. L'attività di controllo svolta dalle Entrate è, dunque, «prioritariamente, finalizzata al contrasto di fattispecie a più elevato disvalore e di fenomeni più macroscopici, altamente lesivi degli interessi erariali e connotati da manifeste anomalie tali da risultare facilmente intercettabili dal cessionario che non abbia agito con colpa grave».

Limiti temporali

Cedibilità ai correntisti senza istruttoria

Anche in caso di prima comunicazione di cessione o sconto in fattura inviata prima del 1° maggio 2022 è consentita alle banche o alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione, fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto dal decreto Rilancio. Il correntista che acquista dalla banca (o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario), ai fini della valutazione della sua diligenza nell'accettazione del credito, non è tenuto a